



29 novembre 2023

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sui fondi propri (attuazione nel diritto nazionale del completa- mento delle riforme di Basilea III)

Rapporto sui risultati

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Procedura di consultazione.....	4
3	Principali risultati della consultazione.....	4
3.1	Osservazioni generali.....	4
3.2	Pareri su singole disposizioni.....	6
3.2.1	Rischi di credito (art. 48–79, 148q AP-OFoP, all. 1–4).....	6
3.2.2	Rischi di mercato (art. 80–88 AP-OFoP).....	9
3.2.3	Rischi operativi (art. 89–94 AP-OFoP).....	9
3.2.4	Indice di leva finanziaria («leverage ratio») e «output floor».....	10
3.2.5	Ordinanza sulla liquidità.....	10
3.2.6	Ulteriori pareri.....	11

1 Situazione iniziale

Nel dicembre 2017 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) ha adottato il quadro normativo finalizzato di Basilea III¹, completato nel febbraio 2019 con lo standard minimo rivisto per i rischi di mercato². Mentre i precedenti standard adottati dal BCBS per Basilea III si concentravano sulla definizione di fondi propri computabili, sulla determinazione delle quote di capitale minimo e sugli indicatori di liquidità, il quadro normativo finalizzato di Basilea III è incentrato su una copertura con fondi propri più sensibile ai rischi rispetto a oggi e sull'interazione tra metodi di misurazione standardizzati e interni. In questo contesto si è provveduto ad aumentare l'importanza e la sensibilità ai rischi degli approcci standard, a limitare l'applicabilità dei modelli interni alle banche e a sostituire l'attuale soglia minima («output floor») di Basilea II, che fa riferimento a Basilea I, con un «output floor» che faccia riferimento agli approcci standard rivisti. Lo scopo è restringere maggiormente il margine di manovra di cosiddetti modelli interni nella determinazione delle esigenze in materia di fondi propri e assicurare un calcolo trasparente e comparabile a livello internazionale delle esigenze di capitale.

Gli adeguamenti proposti, elaborati dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS), sono stati ampiamente discussi con i rappresentanti degli istituti interessati. Fra settembre 2019 e marzo 2022 hanno avuto luogo 12 incontri del gruppo di lavoro nazionale (GLN) sull'attuazione di Basilea III finale. Nel GLN trovano rappresentanza: le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale («Global Systemically Important Bank», G-SIB), le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale («Domestic Systemically Important Bank», D-SIB), l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), l'Associazione delle banche estere in Svizzera (ABES), l'Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale (ABG), l'Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS), l'Associazione dei banchieri privati svizzeri (ABPS), l'Association des banques régionales suisses (ABRS), il Verband Schweizer Wertpapierhäuser (VSW), le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 30 aprile 2017 sulle banche (OBCR; RS 952.02), l'Associazione svizzera di esperti contabili, fiscali e fiduciari (EXPERTsuisse), nonché la FINMA, la BNS e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Oltre alle modifiche conseguenti all'attuazione di Basilea III finale, sono previsti altri adeguamenti normativi. In un'ottica di verifica dell'adeguatezza del livello di regolamentazione nell'ambito dei mercati finanziari, alcune disposizioni di Basilea III disciplinate finora nelle circolari della FINMA saranno sancite nell'ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP; RS 952.03). Vi saranno integrati, in particolare, alcuni approcci attualmente già impiegati in forma semplificata. Si prevedono inoltre diverse precisazioni o rettifiche di articoli esistenti dell'OFoP, la cui necessità di adeguamento è emersa nel corso dei lavori del progetto Basilea III finale. Infine saranno completate alcune norme di delega esistenti per l'emanazione di disposizioni di esecuzione della FINMA e ne saranno create delle nuove. A ciò si aggiungono modifiche dovute al cambiamento dei rimandi dinamici allo standard minimo di Basilea in rimandi statici. A causa delle suddette modifiche, anche la struttura dell'OFoP è stata parzialmente adattata. Il progetto, oltre all'adeguamento dell'OFoP, comprende anche singole modifiche dell'OBCR, dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità (OLiq; RS 952.06), dell'ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (RS 954.11) e dell'ordinanza del 25 novembre 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RS 958.11).

¹ Basel III: Finalising post-crisis reforms, consultabile all'indirizzo: www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Basel III: Finalising post-crisis reforms.

² Minimum capital requirements for market risk, consultabile all'indirizzo: www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Minimum capital requirements for market risk.

2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata avviata il 4 luglio 2022 e si è conclusa il 25 ottobre 2022. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati.

Hanno presentato un parere (in ordine alfabetico):

- 24 Cantoni: Argovia (AG), Appenzello Esterno (AR), Appenzello Interno (AI), Basilea Campagna (BL), Basilea Città (BS), Berna (BE), Friburgo (FR), Ginevra (GE), Glarona (GL), Grigioni (GR), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), Obvaldo (OW), Sciaffusa (SH), Svitto (SZ), Soletta (SO), San Gallo (SG), Ticino (TI), Turgovia (TG), Uri (UR), Vaud (VD), Zugo (ZG), Zurigo (ZH; Consiglio di Stato e Gran Consiglio);
- 4 partiti politici: Alleanza del Centro, Partito socialista svizzero (PSS), PLR. I Liberali Radicali (PLR), Unione democratica di centro (UDC);
- 5 associazioni mantello dell'economia: ASB, economiesuisse, Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera degli imprenditori (USI), Unione svizzera delle arti e mestieri (usam);
- 22 ambienti interessati: ABES, ABG, ABPS, ABRS, Alliance Climatique Suisse, Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari (APF), Banca di Obbligazioni fondiaria degli Istituti ipotecari svizzeri, Banca EKI, Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiaria, Coordinamento delle banche domestiche (CBD), Credit Suisse, EXPERTsuisse, Fondazione per la protezione dei consumatori (FPC), Fondi di compensazione AVS / AI / IPG (compenswiss), Raiffeisen Svizzera, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), Verband Schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften (Holdingverband), UBCS, UBS, WWF Svizzera, Zürcher Bankenverband (ZBV), Zürcher Handelskammer (ZHK).

ABES, ABG, ABPS, ABRS, Credit Suisse, economiesuisse e UBCS sostengono esplicitamente il parere dell'ASB. Nel parere presentato, il CBD rimanda ai pareri di ABRS, Raiffeisen e UBCS. Il parere dell'UBCS è sostenuto anche dalla Banca EKI e dal Cantone TI.

I Cantoni GL, GR, SH, SZ e UR, nonché compenswiss, la FPC e l'USI hanno espressamente rinunciato a presentare un parere.

Di seguito sono riportati i principali risultati dei pareri pervenuti. Per maggiori dettagli e le proposte formali si rimanda ai pareri stessi³.

3 Principali risultati della consultazione

3.1 Osservazioni generali

L'avamprogetto del Consiglio federale ha incontrato il sostanziale favore e sostegno della maggior parte dei Cantoni, dei partiti, delle associazioni mantello dell'economia e degli ambienti interessati (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, TI, VD, Consiglio di Stato e Gran Consiglio di ZH, Alleanza del Centro, PSS, UDC, ABES, ABG, ABPS, ABRS, Alliance Climatique Suisse, ASB, Credit Suisse, economiesuisse, EKI, Raiffeisen, Suva, UBCS, UBS, USS, WWF, ZBV / ZHK).

I Consigli di Stato di AI, BE, BS, GE, LU, NE, NW e VD nonché la Suva e l'USS condividono l'intenzione di trasporre nel diritto svizzero il nuovo quadro normativo deciso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Osservano infatti che tale adeguamento contribuirebbe alla

³ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse

resilienza dei mercati finanziari e accrescerebbe la fiducia nel settore bancario svizzero. Il Consiglio di Stato di BE è consapevole del fatto che, a causa di una temporanea riduzione degli utili societari delle banche, le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni possono subire una riduzione una tantum. Ritiene che tale singola ricaduta vada tuttavia accettata, poiché l'eventuale mancata attuazione del progetto potrebbe danneggiare la competitività della piazza finanziaria svizzera, rischio che bisogna in ogni caso evitare. Il Consiglio di Stato di SZ auspica una regolamentazione il più possibile snella, che non generi svantaggi per il settore bancario svizzero nel confronto internazionale.

I Consigli di Stato di BE e SO sono favorevoli all'attuazione proporzionata. L'UBCS e i Consigli di Stato di TG e TI ritengono che siano necessarie ulteriori semplificazioni per le banche della categoria 3 secondo l'allegato 3 OBCR. L'UBCS propone di verificare se sia possibile allargare anche alle banche della categoria 3 le agevolazioni previste per le banche delle categorie 4 e 5. L'Alleanza del Centro osserva che, nonostante l'estensione del campo di applicazione alla totalità delle banche, andrebbero considerate con maggiore attenzione alcune peculiarità nazionali concernenti gli istituti di credito di piccole e medie dimensioni che operano principalmente in Svizzera, come per esempio le banche cantonali. L'ABRS e l'UBCS sono del parere che si sia persa l'occasione per offrire alle banche orientate esclusivamente al mercato interno la possibilità di un approccio semplice e solido che avrebbe permesso di considerare le peculiarità svizzere con maggiore sensibilità ai rischi. Secondo il PLR, sebbene siano previste agevolazioni per determinate categorie di banche, il campo di applicazione si scosta in misura svantaggiosa dalla versione finale dello standard minimo di Basilea. Il partito chiede pertanto al Consiglio federale di compensare con opportune contromisure i potenziali svantaggi che ne derivano. Raiffeisen invita ad abbandonare il principio in base al quale le banche nazionali della categoria 2 devono attuare la totalità delle disposizioni del BCBS. In alternativa si dovrebbe quantomeno assegnare alla FINMA la facoltà di autorizzare eccezioni, in casi motivati, anche per gli istituti nazionali della categoria 2.

ABG, ABPS, ABRS, ASB, CBD, Credit Suisse, economiesuisse, Raiffeisen, UBCS, UBS e ZBV / ZHK chiedono che, prima che il progetto sia trattato dal Consiglio federale, si effettui un confronto con il diritto britannico e quello statunitense in merito agli aspetti rilevanti ai fini della concorrenza e che l'entrata in vigore in Svizzera non sia antecedente alla data di attuazione dell'UE attualmente prevista. I Consigli di Stato di BS, GE, TG, TI e ZG suggeriscono di porre in vigore la nuova regolamentazione contemporaneamente all'UE, il 1° gennaio 2025. Il PSS auspica invece che entri in vigore il prima possibile, al più tardi il 1° luglio 2024. L'Alleanza del Centro, il PLR e l'UDC ritengono che la situazione internazionale non sia ancora sufficientemente chiara per l'attuazione di Basilea III finale, pertanto propongono di attendere o di attuarla in modo graduale.

Secondo ABRS e UBCS il progetto non migliora la sensibilità ai rischi in modo sostanziale rispetto allo standard attuale. Secondo i pareri espressi da ABRS, CBD, UBCS e TI, il progetto non sarebbe neppure neutrale sotto il profilo del capitale, considerando che si stima un aumento del fabbisogno di capitale pari al 6,6 per cento.

L'ASB e ZG ritengono che l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) presentata abbia una scarsa attendibilità, soprattutto per quanto riguarda la stima dei benefici, a causa del modesto quadro statistico disponibile e di lacune sul piano metodologico, e non consenta dunque di dimostrare in modo sufficientemente fondato il beneficio netto del progetto. L'ABRS, l'UBCS e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino giudicano i costi iniziali per le banche troppo elevati in rapporto ai benefici. L'usam, infine, considera scorretta l'AIR svolta e respinge pertanto il progetto nel suo complesso.

3.2 Pareri su singole disposizioni

3.2.1 Rischi di credito (art. 48–79, 148q AP-OFoP, all. 1–4)

3.2.1.1 Verifica della diligenza nell'utilizzo di rating esterni (art. 63a AP-OFoP)

L'UBS chiede di escludere le controparti interne dalla verifica della diligenza. EXPERTsuisse suggerisce di specificare la frequenza con svolgere la verifica della diligenza e di precisare che i relativi risultati devono essere documentati.

3.2.1.2 Posizioni non garantite contro il rischio di cambio nei confronti di persone fisiche (art. 66a AP-OFoP)

L'ASB, Credit Suisse, Holdingverband e UBS invitano a estendere l'agevolazione relativa alla prova della fonte di reddito almeno alle posizioni garantite da immobili d'abitazione all'estero nella relativa valuta in altre zone monetarie, laddove non vi sia un disallineamento valutario tra la valuta della fonte di reddito e la valuta del credito. A tal fine, sarebbe necessaria una gestione del rischio adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili svizzeri conformemente all'articolo 72c capoverso 2 AP-OFoP. Raiffeisen auspica che nel rapporto esplicativo venga precisato che per gli oggetti a reddito in Svizzera si possano ipotizzare redditi locativi in franchi svizzeri. EXPERTsuisse invita inoltre a specificare, nel rapporto esplicativo, che è anche possibile ricorrere a una copertura mediante macro hedge.

3.2.1.3 Posizioni in valuta locale nei confronti di Stati centrali o banche centrali (art. 67 AP-OFoP)

EXPERTsuisse invita a definire con maggiore precisione quali Paesi e/o autorità dispongano di una vigilanza bancaria adeguata.

3.2.1.4 Posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno (art. 69 AP-OFoP)

L'UBCS auspica che le banche della categoria 3 possano rinunciare liberamente all'assegnazione alle sottoclassi per le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno, a fronte di un fattore di ponderazione del rischio più elevato. EXPERTsuisse suggerisce di integrare nell'allegato 2 i fattori di ponderazione del rischio di cui al capoverso 4.

3.2.1.5 Imprese (art. 70 cpv. 2 AP-OFoP)

EXPERTsuisse mette in discussione la necessità dell'articolo 70 capoverso 2 alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 64 capoverso 3.

3.2.1.6 Titoli di credito esteri coperti: copertura minima in termini nominali equivalente a quella valida per le obbligazioni fondiari svizzere (art. 71b AP-OFoP)

La Banca di obbligazioni fondiari degli istituti ipotecari svizzeri e la Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiari, con il sostegno di ABRS, ASB, e UBCS, chiedono che ai titoli di credito esteri coperti si applichi una copertura minima in termini nominali pari a quella valida per le obbligazioni fondiari svizzere conformemente all'articolo 14b capoverso 1 AP-OAF.

3.2.1.7 Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: definizioni (art. 72 cpv. 3 AP-OFoP)

L'UBCS suggerisce che l'ulteriore unità libera possa essere computata solo presso l'istituto che finanzia il domicilio principale. L'APF propone di stralciare completamente il passaggio sull'ulteriore unità libera. La Banca EKI auspica che venga mantenuta la possibilità esistente per le banche di stabilire autonomamente una definizione.

3.2.1.8 Calcolo della quota di finanziamento esterno: patrimoni previdenziali come garanzie computabili (art. 72a cpv. 3 AP-OFoP).

Secondo ABG, ABRS, ASB, CBD, economiesuisse, Holdingverband, UBCS, UBS, AG e OW, in presenza di un budget per la compliance sufficientemente elevato, ci si dovrebbe attenere al panorama attuale delle garanzie computabili. Il che significa che devono essere computati anche gli averi di previdenza presso fondazioni non bancarie e le polizze di assicurazione sulla vita. Le relative garanzie devono essere considerate sin dalla determinazione della quota di finanziamento esterno per equiparare gli ammortamenti indiretti a quelli diretti.

3.2.1.9 Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: valore del finanziamento esterno (art. 72b AP-OFoP)

L'APF chiede che l'articolo 72b sia stralciato senza eccezione alcuna.

3.2.1.10 Durata del mantenimento del valore iniziale del finanziamento esterno (art. 72b cpv. 1 AP-OFoP)

ABG, ASB, CBD, economiesuisse, Holdingverband, Raiffeisen, UBCS, UBS, PLR, UDC, AG, FR, TI, ZH, ZG e ZBV / ZHK si dichiarano favorevoli al mantenimento della durata di due anni sancita dalle disposizioni in vigore per il principio del valore inferiore (cfr. autodisciplina dell'ASB). Per ragioni di coerenza, la durata di due anni dovrebbe applicarsi anche al principio parallelo del cosiddetto «valore iniziale del finanziamento esterno». Raiffeisen chiede di rinunciare alle disposizioni sul valore iniziale del finanziamento esterno o, in alternativa, di sostituirle con una norma che vieti le rivalutazioni prima di un dato termine, qualora finalizzate sistematicamente e unicamente a ridurre le esigenze in materia di fondi propri.

3.2.1.11 Aumento del valore del finanziamento esterno solo in caso di investimenti di valorizzazione (art. 72b cpv. 2 AP-OFoP)

Raiffeisen chiede che nel caso di un investimento significativo in un immobile, questo sia rivalutato per le sue caratteristiche in seguito all'investimento e che il valore risultante venga riconosciuto come nuovo valore del finanziamento esterno, perché di fatto non è possibile distinguere in modo inequivocabile la quota di investimento che accresce il valore rispetto alla parte che lo mantiene inalterato. In alternativa, si dovrebbero consentire aumenti del valore pari alla totalità dell'investimento.

3.2.1.12 Verifica e adeguamenti del valore iniziale del finanziamento esterno (art. 72b cpv. 3–5 AP-OFoP)

Raiffeisen esorta a rinunciare alle disposizioni di cui all'articolo 72b capoversi 3–5. Qualora si decidesse al contrario di mantenerle, la vigilanza a tal proposito dovrebbe essere particolarmente ragionevole e riconoscere i processi di monitoraggio esistenti basati sulle norme professionali del settore. Nello stabilire l'entità delle garanzie di pegno immobiliare soggette alla necessità di rivalutazione andrebbe adottato un approccio orientato al rischio.

3.2.1.13 Interazione tra l'autodisciplina dell'ASB e le prescrizioni della FINMA (art. 72b cpv. 7, art. 72c cpv. 4, art. 72d cpv. 2 AP-OFoP)

L'ASB, Credit Suisse, Holdingverband e UBS propongono di stralciare, senza sostituzione, i passaggi in base ai quali la FINMA può stabilire prescrizioni in merito ai regolamenti interni.

3.2.1.14 Fattore di ponderazione del rischio non preferenziale (art. 72c cpv. 5 AP-OFoP)

L'APF invita a ridurre di circa un terzo i fattori di ponderazione del rischio non preferenziali per posizioni garantite da pegno immobiliare.

3.2.1.15 Crediti di rango posteriore (art. 72c cpv. 6 AP-OFoP)

Secondo ABRS, ASB, Holdingverband, UBCS, UBS, TG e ZG è necessario precisare che i diritti di pegno a garanzia legali non giustificano alcun rango anteriore che consenta, per i crediti ipotecari corrispondenti, di evitare di applicare il moltiplicatore di 1,25 ai crediti di rango posteriore.

3.2.1.16 Fattore di ponderazione del rischio per crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili (art. 72e AP-OFoP)

L'APF caldeggia una riduzione del fattore di ponderazione del rischio per crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili, nonché lo stralcio del requisito in base al quale, nel caso di crediti di costruzione per immobili d'abitazione non a uso proprio, si può applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore solo se la quota di finanziamento esterno non supera il 70 per cento.

3.2.1.17 «Output floor» settoriale per posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare in Svizzera (art. 77 cpv. 2 AP-OFoP)

UBS chiede di stralciare l'«output floor» settoriale senza sostituirlo. In alternativa, ASB, Credit Suisse, Holdingverband, UBS e TG propongono di applicare l'«output floor» settoriale unicamente all'unità legale in cui sono contabilizzati i crediti ipotecari svizzeri.

3.2.1.18 Disposizione transitoria concernente la ponderazione in funzione del rischio di strumenti partecipativi per le banche IRB (art. 148q AP-OFoP)

L'ASB, Holdingverband e UBS sono a favore dell'integrazione di un nuovo capoverso 3 all'interno dell'articolo 148q, il quale consenta alle banche che utilizzano un approccio basato su rating interni («Internal Ratings-based Approach», IRB) per i rischi di credito di applicare interamente sin dal 1° gennaio 2025 i nuovi fattori di ponderazione del rischio di cui all'allegato 4 numeri 1.3 e 1.4, rinunciando a una fase transitoria.

3.2.1.19 Fattori di conversione del credito: impegni di credito revocabili (all. 1a n. 1.2 AP-OFoP)

Credit Suisse e UBS chiedono di allineare la formulazione indicata nell'allegato 1a numero 1.2 al tenore dello standard di Basilea. In alternativa, sarebbe opportuno spiegare ulteriormente il concetto di «condizioni previamente definite».

3.2.1.20 Fattore di conversione del credito per impegni di assunzione (all. 1a n. 4.2 AP-OFoP)

Credit Suisse è del parere che agli impegni di assunzione debba essere applicato un fattore di conversione del credito («Credit Conversion Factor», CCF) pari a 0,5 come da allegato 1a numero 4.2. Qualora le autorità mantengano invece un CCF pari a 1, andrebbero specificate le differenze tra «Note Issuance Facilities», «Revolving Underwriting Facilities» e impegni di assunzione e nell'AP-OFoP andrebbero evidenziati i fattori da considerare per ottenere un CCF pari a 0,5.

3.2.1.21 Fattori di ponderazione del rischio per posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: immobili d'abitazione a uso proprio (all. 3 n. 3.1 AP-OFoP)

L'ABRS auspica una riduzione dal 35 al 32 per cento del fattore di ponderazione del rischio per immobili d'abitazione a uso proprio con una quota di finanziamento esterno compresa tra il 60 e l'80 per cento. OW chiede in generale che nelle operazioni ipotecarie non vengano stabiliti supplementi di rischio troppo elevati.

3.2.1.22 Fattori di ponderazione del rischio per posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: altri immobili d'abitazione (all. 3 n. 3.2 AP-OFoP)

ABG, ABRS, ASB, CBD, Holdingverband, Raiffeisen, UBCS, UBS, TG, ZG e ZH esortano ad abbassare i supplementi per gli altri immobili d'abitazione, portandoli a un livello adeguato al rischio. In particolare, per le quote di finanziamento esterno comprese tra il 60 e l'80 per cento, propongono di adottare un fattore di ponderazione del rischio del 50 anziché del 60 per cento. Il CBD, Raiffeisen e l'UBCS invitano inoltre ad adeguare il fattore di ponderazione del rischio per gli altri immobili d'abitazione con quota di finanziamento esterno superiore all'80 per cento e di strutturarlo in maniera sensibile ai rischi. Nel concreto, Raiffeisen suggerisce di ridurre dal 75 al 70 per cento il fattore di ponderazione del rischio in presenza di quote di finanziamento esterno comprese tra l'80 e il 90 per cento.

3.2.1.23 Copertura minima di mutui in obbligazioni fondiarie (art. 14b cpv. 1 AP-OAF)

Secondo ABRS, ASB, la Banca di obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri, la Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie, Holdingverband, Raiffeisen, UBCS e UBS sarebbe da evitare l'aumento dal 110 al 115 per cento della copertura minima in termini nominali per mutui in obbligazioni fondiarie.

3.2.2 Rischi di mercato (art. 80–88 AP-OFoP)

3.2.2.1 Data di attuazione

L'ASB, Credit Suisse e UBS sottolineano che, per attuare in Svizzera gli standard modificati nell'ambito dei rischi di mercato (in particolare in merito agli approcci modello), sarebbe necessario tenere in considerazione l'attuazione presso le principali piazze finanziarie concorrenti, sia a livello di tempistiche che in termini di contenuti. Per motivi di competitività, sarebbe preferibile evitare di scostarsi eccessivamente da tali realtà.

3.2.2.2 Agevolazione

L'ABRS auspica che le banche delle categorie 3–5 secondo l'allegato 3 OBCR con portafogli commerciali non rilevanti rispetto all'attività operativa, pur dovendoli valutare e monitorare quotidianamente, siano sollevate dall'obbligo di contabilizzare nel conto economico il risultato dell'attività commerciale.

3.2.3 Rischi operativi (art. 89–94 AP-OFoP)

3.2.3.1 Moltiplicatore delle perdite interne

La mancata attuazione dell'opzione nazionale prevista dallo standard minimo di Basilea circa la definizione di un moltiplicatore delle perdite interne unico pari a 1 per tutti gli istituti (art. 92d AP-OFoP) ha suscitato pareri diversi. Mentre le banche cantonali e PostFinance sono espressamente favorevoli a tale scelta, ABES, ABG, ABPS e UDC invitano a prendere nuovamente in considerazione l'esercizio di tale opzione alla luce di un confronto con le proposte di attuazione di Regno Unito e Stati Uniti. Credit Suisse e UBS sono d'accordo con la definizione di un moltiplicatore delle perdite interne unico pari a 1 per tutti gli istituti. Entrambe le parti esortano inoltre a prorogare di un anno il termine transitorio per il passaggio al nuovo approccio standard per i rischi operativi (art. 148o segg. AP-OFoP). L'ASB e Holdingverband, nel ruolo di associazioni sovraordinate, sostengono entrambe le prospettive.

UBS auspica che all'articolo 92d capoverso 2 AP-OFoP venga sancita la possibilità di effettuare il calcolo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale e chiede una precisazione in merito all'esclusione di eventi di perdita (art. 93a cpv. 3 AP-OFoP), nel caso in cui venga

mantenuto l'obbligo di calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati relativi alle perdite.

Raiffeisen ritiene siano necessarie delle precisazioni riguardanti le perdite operative correlate ai rischi di credito (art. 93 cpv. 1 lett. a AP-OFoP) e le principali ripercussioni negative sulla contabilità finanziaria di eventi derivanti da rischi operativi risalenti a periodi contabili precedenti (art. 94 cpv. 4 lett. e AP-OFoP).

Credit Suisse vorrebbe che fosse possibile considerare le polizze assicurative nel calcolo della perdita lorda (art. 94 AP-OFoP).

3.2.4 Indice di leva finanziaria («leverage ratio») e «output floor»

3.2.4.1 Indice di leva finanziaria (art. 40b AP-OFoP)

L'ASB, economiesuisse e UBS chiedono che le quote garantite di crediti all'esportazione per cui vi è la garanzia di un fornitore riconosciuto siano escluse dal calcolo dell'indice di leva finanziaria, così come avviene nell'UE.

L'ABG, l'ABPS e l'ASB ritengono sia necessario intervenire per escludere le esposizioni verso la banca centrale dal calcolo dell'indice di leva finanziaria. Le associazioni intendono pertanto affrontare nuovamente questo punto insieme alle autorità, una volta terminata la procedura di consultazione, nell'ambito di un processo separato.

3.2.4.2 «Output floor»

3.2.4.2.1 *Utilizzo di rating interni nell'ambito dell'approccio base per la copertura del rischio CVA (art. 45a cpv. 2 AP-OFoP)*

UBS invita a precisare nel rapporto esplicativo che non è consentito utilizzare rating interni nell'ambito dell'approccio base per la copertura del rischio CVA ai fini del calcolo dell'«output floor».

3.2.4.2.2 *Ponderazione del rischio di posizioni nei confronti di imprese senza rating esterni (art. 45a cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 64 cpv. 5 e l'all. 2 n. 6.1 e 6.2 AP-OFoP)*

L'ASB, Credit Suisse, Holdingverband e UBS chiedono di specificare nel rapporto esplicativo che la prevista copertura con fondi propri di fondi pensionistici e di investimento che non dispongono di rating esterno (fattore di ponderazione del rischio del 100 %) non sarà introdotta per l'«output floor» finché non saranno chiari i dettagli di attuazione nell'UE e nel Regno Unito, o non sarà disponibile una soluzione settoriale per l'introduzione di un rating esterno accettata dalle autorità di regolamentazione. Nel frattempo, la Svizzera dovrebbe attenersi al regime transitorio dell'UE.

3.2.5 Ordinanza sulla liquidità

3.2.5.1 Quota di finanziamento

ASB, Credit Suisse, Holdingverband, Raiffeisen, UBCS e UBS criticano il fatto che non sia stato esaminato in termini quantitativi l'impatto sulla quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR) derivante dagli adeguamenti dell'OFoP concernenti la copertura con fondi propri di crediti ipotecari, nonché dalla conseguente modifica dell'allegato 5 OLiq. Qualora dall'analisi emergesse che il progetto comporti un innalzamento delle esigenze in materia di liquidità, questo andrebbe neutralizzato, per esempio applicando fattori di ponderazione inferiori per l'ammontare di provvista stabile obbligatoria («Required Stable Funding», RSF). L'ABES, l'ASB, Credit Suisse e UBS, nonché i Consigli di Stato di ZG e ZH invitano inoltre a

ridurre il fattore di ponderazione RSF per i finanziamenti del commercio al 10 per cento, come nell'UE, per motivi di competitività.

3.2.5.2 Quota di liquidità a breve termine

L'ABES e l'ASB propongono di verificare se sia possibile dispensare le succursali le cui società madri sono soggette a una vigilanza paragonabile a quella svizzera dall'adempimento della quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR).

3.2.6 Ulteriori pareri

3.2.6.1 Rischi finanziari correlati a questioni climatiche e di biodiversità

Alliance Climatique Suisse, WWF Svizzera e il PSS appoggiano la finalità della riforma che impone alle attività più rischiose una maggiore copertura con fondi propri rispetto a quelle meno rischiose e sancisce un calcolo trasparente e comparabile a livello internazionale delle esigenze di capitale delle banche. Contestano tuttavia il fatto che il Consiglio federale, nel determinare le esigenze in materia di fondi propri, non sfrutti un certo margine di manovra nazionale per tenere in considerazione anche i rischi finanziari specifici correlati a questioni climatiche e di biodiversità. Chiedono dunque di rielaborare il progetto in tal senso.

3.2.6.2 Deduzioni con franchigia

Credit Suisse ritiene che la formulazione proposta («deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria») in merito alle deduzioni con franchigia (art. 35 cpv. 1 AP-OFoP) nell'ambito dei fondi propri computabili rappresenti un inasprimento ingiustificato delle norme rispetto alla regolamentazione attualmente in vigore.

Elenco dei partecipanti

I. Cantoni

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Staatskanzlei des Kantons Aargau | AG |
| 2. Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden | AI |
| 3. Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden | AR |
| 4. Staatskanzlei des Kantons Bern | BE |
| 5. Landeskantzlei des Kantons Basel-Landschaft | BL |
| 6. Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt | BS |
| 7. Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg | FR |
| 8. Chancellerie d'Etat du Canton de Genève | GE |
| 9. Staatskanzlei des Kantons Glarus | GL |
| 10. Standeskanzlei des Kantons Graubünden | GR |
| 11. Staatskanzlei des Kantons Luzern | LU |
| 12. Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel | NE |
| 13. Staatskanzlei des Kantons Nidwalden | NW |
| 14. Staatskanzlei des Kantons Obwalden | OW |
| 15. Staatskanzlei des Kantons St. Gallen | SG |
| 16. Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen | SH |
| 17. Staatskanzlei des Kantons Solothurn | SO |
| 18. Staatskanzlei des Kantons Schwyz | SZ |
| 19. Staatskanzlei des Kantons Thurgau | TG |
| 20. Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino | TI |
| 21. Standeskanzlei des Kantons Uri | UR |
| 22. Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud | VD |
| 23. Staatskanzlei des Kantons Zug | ZG |
| 24. Staatskanzlei des Kantons Zürich | ZH |
| 25. Gran Consiglio di Zurigo | Gran Consiglio ZH |

II. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

26. PLR. I Liberali Radicali	PLR
27. Alleanza del Centro	Alleanza del Centro
28. Partito socialista svizzero	PSS
29. Unione democratica di centro	UDC

III. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

–

IV. Associazioni mantello nazionali dell'economia

30. Unione svizzera degli imprenditori	USI
31. Associazione svizzera dei banchieri	ASB
32. Unione svizzera delle arti e mestieri	usam
33. Unione sindacale svizzera	USS
34. economiesuisse	economiesuisse

V. Ambienti interessati

35. Banca EKI	EKI
36. Fondi di compensazione AVS / AI / IPG	compenswiss
37. Credit Suisse AG	Credit Suisse
38. Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari	EXPERTsuisse
39. Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari	APF
40. Alliance Climatique Suisse	Alliance Climatique
41. Coordinamento delle banche domestiche	CBD
42. Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri SA	
43. Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie	
44. Raiffeisen Svizzera	Raiffeisen
45. Fondazione per la protezione dei consumatori	FPC
46. Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni	Suva
47. UBS SA	UBS

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sui fondi propri

48. Associazione delle banche estere in Svizzera	ABES
49. Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale	ABG
50. Verband Schweizer Holding- und Finanzgesellschaften	Holdingsverband
51. Unione delle Banche Cantionali Svizzere	UBCS
52. Association des banques régionales suisses	ABRS
53. Associazione dei banchieri privati svizzeri	ABPS
54. WWF Svizzera	WWF
55. Zürcher Bankenverband, Zürcher Handelskammer	ZBV / ZHK
56. Banca Cantonale di Zurigo	ZKB